

## II. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)

### II.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di placement per studenti ERASMUS

#### **Studenti che si recano all'estero**

I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP ERASMUS, destinati a borse di mobilità ai fini di placement per studenti (in prosieguo "**borse**"), devono essere assegnati a studenti partecipanti ad un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle Attività Decentrate 2011/2012 presentata all'AN dal Beneficiario titolare di EUC estesa (in prosieguo "**Istituto di appartenenza**") e che si recano all'estero per seguire attività ammissibili (si veda successivo punto "*Attività all'estero*") presso un'Impresa in un Paese partecipante al Programma, in prosieguo denominati "**Impresa ospitante**".

Per tale mobilità non si richiede la stipula di un Accordo Interistituzionale: l'Istituto di appartenenza e l'Impresa ospitante, infatti, sono legalmente vincolate dal Training Agreement (si veda il paragrafo "*Riconoscimento accademico*"). E' tuttavia auspicabile la presenza di un accordo tra l'Istituto di appartenenza e l'Impresa ospitante, sotto forma, ad esempio, di una lettera di intenti.

***Per ciascun flusso di mobilità, l'Impresa ospitante deve rispondere alla definizione di Impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP<sup>1</sup>.***

#### **N.B.**

In alcuni casi un Istituto di istruzione superiore può ospitare un placement ERASMUS: in tal caso l'attività svolta sarà propriamente di formazione professionale e NON di studio (si veda la Sezione VIII.3) e le regole applicate saranno quelle della mobilità per placement. Non sarà pertanto necessario stipulare un Accordo Interistituzionale tra l'Istituto di appartenenza e l'Istituto ospitante; questo ultimo, inoltre, non dovrà necessariamente essere titolare di EUC.

**Non sono eleggibili** come Imprese: le istituzioni comunitarie incluse le Agenzie Europee (cfr. <http://europa.eu/agencies/>); gli organismi che gestiscono programmi comunitari (al fine di evitare conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti); le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciate etc.) del Paese di appartenenza dello studente (vedasi paragrafo "*Eleggibilità degli Studenti*") nel Paese ospitante.

**Sono eleggibili** come sedi ospitanti un placement gli Uffici Relazioni Internazionali.

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi superiore che si concluda con il conseguimento di un titolo superiore riconosciuto di terzo livello sino al livello del dottorato incluso, presso l'Istituto di appartenenza. La selezione degli studenti candidati alla mobilità ERASMUS deve essere trasparente e prevenire qualsiasi potenziale conflitto di interesse.

---

<sup>1</sup> Impresa: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale (Fonte: GU L327 24/11/2006).

### **Eleggibilità degli Studenti**

Le borse sono assegnate unicamente agli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- **cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma,**

oppure:

- **cittadini di altri Paesi, regolarmente iscritti presso un Istituto di istruzione superiore in Italia.**

### **Mobilità verso il Paese di appartenenza**

Nel caso di studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad ERASMUS e temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto di istruzione superiore italiano sono eleggibili per la mobilità presso un'Impresa nel loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità.

L'AN, inoltre, invita l'Istituto di appartenenza a darne comunicazione all'Impresa ospitante richiedendo la conferma dell'accettazione prima della partenza e della stipula del relativo Accordo di Mobilità, e, in fase di Rapporto Finale, a darne comunicazione esplicita alla AN.

### **Sovvenzione**

La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità pari a **500,00 euro** al mese. Per i paesi di cui alla tabella seguente il contributo non potrà superare i massimali comunitari riportati:

<b>Paese di destinazione</b>	<b>Importo mensile</b>
BG	448,00 €
LT	486,00 €
RO	480,00 €
TR	499,00 €

### **Periodo trascorso all'estero**

Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **23 gennaio 2012 e il 30 settembre 2012.**

Le borse sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento di attività ammissibili all'estero la cui durata è di **almeno 3 mesi e non superiore ai 12 mesi.**

### **Mobilità in più di un Paese**

La mobilità in più di un Paese è ammissibile sempre che sia stata preventivamente concordata tra l'Istituto di appartenenza e le Imprese ospitanti nei termini di svolgimento e nell'attività di formazione prevista attraverso la stipula di un Accordo Multilaterale e di un **unico** Training Agreement.

L'impresa che sottoscrive il Training Agreement sarà responsabile per l'intera durata del Placement (presso tutte le sedi) ciò implica che ci sia relazione tra le diverse imprese ospitanti (ad esempio sede principale e le rispettive sedi dislocate ecc.).

Tale mobilità dovrà rispettare la durata minima di 3 mesi (o un trimestre accademico) presso ognuna delle Imprese ospitanti. Mobilità più brevi presso una delle Imprese partner saranno ritenute ammissibili solo in presenza di un reale motivo accademico da giustificare all'AN. Tuttavia, la durata totale della mobilità non potrà essere inferiore a tre mesi.

### **Calcolo delle mensilità erogabili**

**Attività inferiori a 3 mesi (o un trimestre accademico completo) non sono ammissibili, pertanto la regola seguente si applica soltanto ad attività di durata superiore a 3 mesi:** nel caso in cui il periodo di placement all'estero (di durata superiore ai 3 mesi minimi) non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (esempio: dal 02/09/2011 al 16/12/2011 sono 3 mesi e 14 giorni = 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (esempio: dal 02/09/2011 al 17/12/2011 sono 3 mesi e 15 giorni = 4 mensilità).

### **Studenti "non borsisti"**

Il Programma ERASMUS prevede la mobilità ai fini di placement dei cosiddetti studenti ERASMUS "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo *status* di studente ERASMUS, non percepiscono un contributo di mobilità ERASMUS. Le clausole del presente documento e della Circolare dell'AN relativa alle Borse Multiple (Sezione VIII.2) e della Circolare relativa alla partecipazione degli studenti stranieri (Sezione VIII.1), ad eccezione di quelle relative all'assegnazione delle borse, si applicano anche agli studenti ERASMUS "non borsisti". Ai fini della distribuzione delle mensilità assegnate (con e senza

contributo), l'Agenzia invita tutti gli Istituti a tenere in considerazione le condizioni socio-economiche degli studenti partecipanti alla mobilità.

### **Borse multiple**

Per quanto riguarda la possibilità di Borse ERASMUS multiple nonché la partecipazione degli studenti ad un Master ERASMUS Mundus, si rimanda alla Circolare prot. n. 14941/D9ER del 31 marzo 2010 disponibile on line al seguente link [http://www.programmallp.it/index.php?id\\_cnt=280](http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=280) (**Circolari**).

### **Attività all'estero**

Le borse sono assegnate esclusivamente per la seguente attività all'estero: attività di placement a tempo pieno riconosciuta come parte integrante del programma di studi dello studente dal proprio Istituto di appartenenza (si veda successivo punto *Riconoscimento Accademico*).

### **Riconoscimento accademico**

**Prima della partenza** dello studente l'Istituto di appartenenza deve rilasciare:

1. un **Accordo Placement ERASMUS** che sarà sottoscritto dallo studente e dall'Istituto di appartenenza;
2. all'Accordo è allegato il **Training Agreement**, che sarà personalizzato e sarà relativo al programma del periodo di placement. Tale documento dovrà essere approvato e siglato dall'Istituto di appartenenza, dall'Impresa ospitante e dallo studente stesso; ogni cambiamento sostanziale dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti entro un mese dall'arrivo dello studente presso l'Impresa ospitante. Ogni successivo cambiamento che si riveli necessario dovrà essere concordato formalmente dalle tre parti ed acquisito immediatamente. Il Training Agreement include la **Dichiarazione di Qualità** (Quality Commitment) che definisce i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte nel placement ERASMUS.

**Al termine del periodo** di placement ERASMUS l'Impresa ospitante deve rilasciare allo studente:

3. un **Transcript of Work** relativo al lavoro svolto in accordo con il Training Agreement;
4. un **Attestato** che certifichi le date del periodo di mobilità.

**Al termine del periodo di placement ERASMUS l'Istituto di appartenenza deve garantire allo studente il totale riconoscimento, preferibilmente tramite ECTS, delle attività indicate nel Training Agreement e portate a termine con successo. Nel caso particolare di una mobilità ai fini di placement che non costituisce parte integrante del percorso di studi dello studente, l'Istituto di appartenenza dovrà riconoscere tale attività almeno nel Diploma Supplement (si veda l'Allegato III "Obblighi di mobilità dell'Istituto beneficiario" all'Accordo Finanziario, nonché la sezione VIII.7 dell'Handbook).** Il rilascio di crediti o il riconoscimento delle attività di formazione intraprese dallo studente presso l'Impresa ospitante possono essere rifiutati solo se lo studente non raggiunge il livello di profitto richiesto dall'Impresa ospitante o non soddisfa le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.

### **Prolungamento della mobilità**

Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo di placement iniziale e ciò sia possibile (ad esempio lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi e l'Istituto di appartenenza ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, se l'Istituto non ha i fondi necessari, lo studente accetta il prolungamento soltanto con lo STATUS ERASMUS) l'Istituto di appartenenza e l'Impresa ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:

- a) sia stipulato un Emendamento all'Accordo (si veda l'Allegato V.2e all'Accordo Finanziario) tra lo studente e l'Istituto di appartenenza prima del termine del periodo di placement inizialmente stabilito;
- b) non ci siano interruzioni tra il periodo di placement già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'Impresa ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità), eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'Impresa ospitante che dall'Istituto di appartenenza e approvate dall'Ufficio ERASMUS e dall'AN;
- c) l'intero periodo di placement, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini entro il periodo ammissibile (30 settembre 2012).

Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire **per iscritto e devono avere il nulla osta dell'Impresa ospitante.**

### **Cambio impresa nella mobilità per SMP**

In caso di necessità di cambio di impresa ospitante nell'ambito di una mobilità Erasmus per placement già intrapresa, l'autorizzazione potrebbe essere concessa in presenza dei requisiti e nel rispetto della tempistica indicata dall'Agenzia Nazionale.

### **Interruzione del periodo di mobilità**

- a) Nel caso di eventi eccezionali che comportino l'interruzione del placement e quindi delle attività previste durante il periodo all'estero (ad es. sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore; calamità naturale), l'AN valuterà di volta in volta l'eventuale riconoscimento del motivo di "causa di forza maggiore" e sulle relative misure da adottare.
- b) Nel caso di interruzione del periodo di mobilità per placement per cause di forza maggiore **prima** che il periodo minimo di mobilità (3 mesi) sia terminato, è possibile per lo studente riprendere il placement così interrotto purché:
- il nuovo periodo di mobilità sia dello stesso tipo di quella interrotta (ovvero placement);
  - sia stipulato un nuovo Training Agreement;
  - venga fatto un rapporto separato all'Agenzia per ogni periodo di mobilità.
- c) Nel caso di interruzione del periodo di mobilità per placement da parte di un singolo studente per cause di forza maggiore **dopo** che il periodo minimo di mobilità (3 mesi) sia terminato, **non** è possibile per lo studente riprendere il periodo di mobilità interrotto.

### **Chiusura dell'impresa ospitante**

La chiusura per ferie dell'impresa ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di mobilità per placement. Il contributo comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura dell'impresa ospitante, ma non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza (tre mesi).

### **Documentazione da presentare a cura dello studente al rientro dalla mobilità:**

Al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità lo studente presenterà:

- la **Relazione Individuale** firmata;
- l'**Attestato** rilasciato dall'Impresa ospitante al termine del periodo di placement all'estero, debitamente firmato, che certifichi le date di effettivo svolgimento del periodo di tirocinio;
- il **Transcript of Work** relativo al lavoro svolto in accordo con il Training Agreement.

L'Istituto può chiedere allo studente di trasmettere la Relazione Individuale anche tramite posta elettronica.

### **Sicurezza**

Gli Istituti di appartenenza, nel prendere accordi con i propri partner, dovrebbero adottare delle "Linee Guida" in modo che le Imprese ospitanti assicurino di prendere le necessarie misure di sicurezza per gli studenti tirocinanti in entrata.

### **Carta dello Studente Erasmus**

Ogni studente in mobilità dovrà ricevere dall'Istituto di appartenenza la **CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS** (scaricabile dal sito internet dell'AN [http://www.programmallp.it/box\\_contenuto.php?id\\_cnt=386&id\\_from=1](http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=386&id_from=1)).